

Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Capo I

Definizioni

Art. 4

(Modalità di razionalizzazione fondiaria)

1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità:

a) a iniziativa privata;

b) a iniziativa pubblica da parte dei Comuni o delle Comunità di montagna.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 5

(Soggetti attuatori)

1. I Comuni o le Comunità di montagna sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attività di razionalizzazione fondiaria disciplinate dalla presente legge.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 6

(Comprensorio di razionalizzazione fondiaria)

- 1.** Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.
- 2.** Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.
- 3.** La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
- 4.** Per i terreni dello Stato, delle Province e dei Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
- 5.** Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.